

Regione Piemonte

Provincia di Biella

Comune di

**BENNA**

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art.1 Finalità
- Art.2 Definizioni
- Art.3 Sistema sanzionatorio
- Art.4 Istituto della diffida
- Art.5 Recidiva
- Art.6 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art.7 Sanzioni amministrative accessorie
- Art.8 Sequestro amministrativo
- Art.9 Confisca amministrativa
- Art.10 Casi particolari di procedura di accertamento
- Art.11 Ricorso gerarchico

### **TITOLO II PUBBLICITA' SULLE STRADE**

#### **CAPO I NORME GENERALI**

- Art.12 Finalità
- Art.13 Tutela dall'inquinamento luminoso
- Art.14 Tutela del decoro

#### **CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME PARTICOLARE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

- Art.15 Insegna d'esercizio
- Art.16 Preinsegna
- Art.17 Cartello pubblicitario
- Art.18 Impianti per affissione di manifesti
- Art.19 Striscione, locandina, stendardo e bandiera pubblicitaria
- Art.20 Segno orizzontale reclamistico
- Art.21 Targhe
- Art.22 Tende pubblicitarie
- Art.23 Impianto a messaggio variabile
- Art.24 Vetrofania
- Art.25 Pubblicità sonora o fonica
- Art.26 Impianti pubblicitari di servizio
- Art.27 Cartelli pubblicitari temporanei
- Art.28 Pubblicità nei cantieri
- Art.29 Pubblicità sui veicoli

#### **CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

- Art.30 Modalità
- Art.31 Autorizzazione
- Art.32 Segnalazione certificata di inizio attività
- Art.33 Attività pubblicitarie libere
- Art.34 Decadenza del titolo

**CAPO IV  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art.35 Sanzioni
- Art.36 Norma transitoria

**TITOLO III  
SICUREZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO**

**CAPO I  
SICUREZZA URBANA**

- Art.37 Sicurezza delle persone
- Art.38 Cortei funebri
- Art.39 Sgombero della neve
- Art.40 Disposizioni sul verde privato
- Art.41 Occupazione di suolo per scopi sociali e politici

**CAPO II  
DECORO URBANO**

- Art.42 Decoro urbano
- Art.43 Pulizia delle aree private
- Art.44 Quietè pubblica

**TITOLO IV  
CAPO I  
DETENZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

- Art. 45 Detenzione
- Art.46 Tutela degli animali
- Art.47 Divieti specifici

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art.48 Abrogazioni ed entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in attuazione degli artt. 117 e 118 Costituzione, comportamenti ed attività influenti sulla vita di relazione della comunità, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio urbano.

#### Art. 2 Definizioni

1. Quando nel testo viene fatto generico riferimento a: Regolamento, Amministrazione, Servizio o Ufficio, con detti termini debbono intendersi, rispettivamente: il presente Regolamento; la Civica Amministrazione di Benna; il Servizio o l'Ufficio competente per materia.
2. Per centro abitato o centro urbano si intende il centro abitato così come definito dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, ai sensi dell'articolo 4 del codice della strada.

#### Art. 3 Sistema sanzionatorio

1. Al regolamento si applica il sistema sanzionatorio di cui al capo primo della Legge 24 novembre 1981 n. 689, integrato con le disposizioni di questo titolo.

#### Art. 4 Istituto della diffida

1. Al fine di instaurare e mantenere un rapporto trasparente con i cittadini, in armonia con gli indirizzi dettati dalla normativa nazionale in materia di attività della Pubblica Amministrazione, quando si presentano casi di violazioni al regolamento particolarmente lievi, oppure riconducibili all'oggettiva difficoltà di interpretazione della norma violata, purché il fatto non costituisca reato, il Funzionario di Polizia può proporre al Sindaco, in luogo della comminazione della sanzione pecuniaria, la formulazione della diffida al trasgressore.

#### Art. 5 Recidiva

1. All'autore della violazione che abbia ripetuto o continuato il comportamento trasgressivo nonostante la diffida, si applicano nei modi ordinari le sanzioni previste per la violazione stessa.
2. Della recidiva si tiene altresì conto nell'emissione dell'ordinanza – ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 689/1981.
3. Non costituisce recidiva la violazione di una norma diversa da quella per la quale fu comminata la diffida.

## Art. 6

### Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie consistono nel pagamento al Comune di una somma in denaro da versarsi con le modalità stabilite dal Servizio che cura il procedimento.
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, fissa la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie entro un minimo ed un massimo per ciascuna specie di violazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.u.e.l.) e stabilisce altresì l'entità del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## Art. 7

### Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie ad una sanzione pecuniaria consistono nell'obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata attività e si applicano di diritto.
2. Fatti salvi i casi in cui la sanzione accessoria sia prevista da norme speciali, con l'ordinanza ingiunzione può essere stabilita la sanzione amministrativa accessoria conseguente alla sanzione pecuniaria principale, indicando i tempi e le modalità di esecuzione.
3. Qualora gli obbligati si trovino in documentata condizione di indigenza ovvero versino in stato di necessità, possono chiedere all'Amministrazione di eseguire le opere o di ripristinare i luoghi in loro vece, concordando tempi e modalità per il pagamento delle spese relative.

## Art. 8

### Sequestro amministrativo

1. Le cose sequestrate che non siano state affidate in custodia a terzi, sono custodite presso aree all'uopo predisposte dal Comune.
2. Il Responsabile del Servizio titolare del procedimento, è nominato custode delle cose conservate nei luoghi di cui al comma precedente, anche nel caso in cui non ne venga fatto esplicito riferimento nel verbale di sequestro.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale possono essere fissate le spese per la custodia e la restituzione delle merci sequestrate.

## Art. 9

### Confisca amministrativa

1. La perizia di accertamento del valore commerciale finalizzata alla vendita ovvero all'avviamento alla distruzione per inservibilità, sopravvenuto deterioramento, ovvero altra causa, delle merci confiscate in attività di repressione degli illeciti amministrativi di competenza comunale, è affidata di norma ad un funzionario dipendente dell'ente.
2. Qualora, per la particolare natura o pregio delle cose confiscate, non sia possibile esperire la perizia da parte del funzionario, il Comune nomina un perito esterno, scelto tra gli esercenti il commercio di merci o prodotti di merceologia analoga a quelli da periziare ovvero, nel caso in cui l'incaricato riconosca la propria incompetenza alla stima, tra gli iscritti negli elenchi del ruolo dei periti e degli esperti tenuto presso la C.C.I.A.A. di Biella.
3. Qualora le merci confiscate siano stimate inservibili, il Responsabile del Servizio provvede alla loro distruzione mediante conferimento al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ovvero con altra modalità ritenuta idonea od imposta per legge, con particolare riguardo alle merci ed ai prodotti la cui libera detenzione, porto od uso siano vietati. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale.

Art. 10  
Casi particolari di procedura di accertamento

1. Competono in via principale alla Polizia Locale gli atti di indagine, accertamento, assunzione di prove e contestazione delle violazioni in tutte le materie di competenza comunale, proprie o delegate.
2. I dipendenti comunali in possesso della qualità di pubblico ufficiale, ovvero le persone incaricate di pubblico servizio cui l'ordinamento conferisca loro poteri di accertamento, qualora accertino violazioni amministrative in ragione del loro servizio, hanno l'obbligo di redigere verbale e di trasmetterlo, nei termini di legge, alla Polizia Locale, unitamente ad ogni altro elemento acquisito utile per le indagini.
3. Ricevuto il verbale la Polizia Locale, espletata la propria attività, provvede alle contestazioni, curando ogni altro adempimento necessario alla conclusione del procedimento.
4. La procedura di cui al comma precedente viene seguita anche nel caso di violazioni accertate dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 11  
Ricorso gerarchico

1. Nelle materie la cui competenza è demandata dalla legge al Comune, l'Autorità di cui agli articoli 17 e 18 della L.689/81, competente a ricevere il rapporto ed alla quale possono essere indirizzati gli scritti difensivi e le richieste di essere sentiti in merito agli accertamenti, è individuata nel Comandante della Polizia Locale.
2. Il Comandante, sentito il Sindaco, valuta i ricorsi, se necessario anche avvalendosi della consulenza tecnico – giuridica di competenti esterni, al fine di garantire l'imparzialità del giudizio.

## **TITOLO II PUBBLICITA' SULLE STRADE**

### **CAPO I NORME GENERALI**

#### Art. 12 Finalità

1. Il presente titolo disciplina e dettaglia, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e di propaganda, ai sensi del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nel prosieguo denominato per brevità Regolamento C.d.S., collocati, lungo le strade pubbliche o di uso pubblico ovvero in vista di esse.
2. Sono fatte salve le norme contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.

#### Art. 13 Tutela dall'inquinamento luminoso

1. Le sorgenti pubblicitarie luminose, per luce propria o per luce indiretta, ove siano consentite, non possono avere luce intermittente né luce di intensità superiore a 150 candele per metro quadrato ovvero che provochi abbagliamento.

#### Art. 14 Tutela del decoro

1. La realizzazione di iscrizioni e marchi pubblicitari realizzati mediante pittura a mano, murales, trompe l'oeil, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti, è preventivamente assoggettata al parere del Servizio Urbanistico. Si rimanda al proposito, al Regolamento Edilizio comunale.
2. L'apposizione di messaggi pubblicitari è vietata sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

### **CAPO II CLASSIFICAZIONE, DEFINIZIONE E NORME PARTICOLARI DEI MEZZI PUBBLICITARI**

#### Art. 15 Insegna d'esercizio

1. L'insegna di esercizio è costituita dalla scritta a caratteri alfanumerici, dai simboli e dai marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o

nelle pertinenze accessorie alla stessa ed avente la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.

2. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.
3. In caso di utilizzo delle pertinenze insistenti su suolo pubblico o d'uso pubblico da parte di più attività, è obbligatorio realizzare un unico impianto di installazione delle insegne d'esercizio.
4. Le insegne di esercizio si classificano secondo la loro collocazione in:
  - a) insegna frontale;
  - b) insegna collocata su supporto proprio (palina, totem e simili);
  - c) insegna a bandiera (in aggetto da una costruzione);
  - d) insegna a tetto o su pensilina;
  - e) insegna sulla facciata
5. I limiti entro i quali possono essere installate le insegne di esercizio sono i seguenti:
  - per quelle di cui alla lettera a): altezza massima di m. 1,00 e sporgenza massima (profondità), rispetto al filo esterno del muro, di m. 0,15; se sono aggettanti su percorsi pedonali o ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore non sia inferiore a m. 3,00 e la proiezione verticale del loro bordo esterno risulti a più di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede o dal bordo interno della banchina.
  - Per quelle di cui alla lettera b): superficie massima per facciata mq. 6,00 ed altezza massima da terra di m. 9,00.
  - Per quelle di cui alla lettera c), collocate parallelamente al senso di marcia: superficie massima di metri quadrati 2,00; collocate non parallelamente al senso di marcia: superficie massima di mq. 1,00; se aggettanti su percorsi pedonali o ciclabili, devono essere installate in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore non sia inferiore a m. 3,00; la proiezione del bordo esterno dell'insegna non può superare i 2/3 dell'ampiezza del percorso pedonale o ciclabile ed in valore assoluto m. 1,50 e deve risultare a più di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede o dal bordo interno della banchina.
  - Per quelle di cui alla lettera e): superficie massima di mq. 12,00; quando la facciata dell'edificio in cui ha sede l'attività superi i 100 metri quadrati, la superficie dell'insegna può essere aumentata in misura del 10% della superficie di facciata eccedente mq. 100, fino alla superficie massima di mq. 20,00.
6. E' comunque vietata l'installazione di insegne:
  - a) aggettanti sulla parte della carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli a motore;
  - b) poste sui parapetti;
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

## Art. 16 Preinsegna

1. Si definisce preinsegna una scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto rettangolare bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e, comunque, installata entro il raggio di 5 Km dalla sede stessa. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
2. Le preinsegne debbono avere larghezza massima di m. 1,00 e possono essere realizzate con altezza di m. 0,20 oppure di m. 0,30.
3. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano uguali dimensioni.
4. La Giunta Comunale valuta ed approva la tipologia delle strutture di sostegno ammesse per l'installazione delle preinsegne ed individua i siti consentiti per il loro posizionamento.

Art. 17  
Cartello pubblicitario

1. Si definisce cartello pubblicitario quel manufatto mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi ad esclusione delle affissioni.
2. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse e può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
3. La collocazione del cartello può avvenire con struttura propria (cartello isolato), o su struttura esistente (cartello a parete) e deve rispettare i seguenti limiti:
  - avere un'altezza massima da terra di m. 9,00;
  - avere una superficie non inferiore a 0,7 metri quadrati e non superiore a 5 metri quadrati;
  - se collocato parallelamente al senso di marcia deve mantenere la distanza minima dal limite della carreggiata di 3 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
  - se collocato non parallelamente al senso di marcia deve mantenere una distanza minima dal limite della carreggiata di 6 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
  - non deve, comunque, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e deve distare, nel senso delle singole direttrici di marcia: almeno 100 metri da altri cartelli pubblicitari; almeno 30 metri prima dei segnali verticali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni; almeno 25 metri dopo i segnali verticali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.
4. E' comunque vietata l'installazione di cartelli pubblicitari:
  - a) sui tetti degli edifici
  - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
  - c) sui ponti e sottoponti;
  - d) sui cavalcavia e loro rampe;
  - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

Art. 18  
Impianti per affissione di manifesti

1. Si considera "manifesto" l'elemento bidimensionale, realizzato in materiale prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari.
2. Non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
3. La collocazione di manifesti può essere effettuata unicamente sugli impianti all'uopo autorizzati ed è vietata in ogni altro luogo del territorio comunale.
4. Fanno eccezione le affissioni strettamente temporanee di manifesti emessi dalla pubblica autorità e, a seguito di incidenti o di calamità, dalle aziende erogatrici di pubblici servizi.
5. La Giunta Comunale valuta ed approva la tipologia degli impianti per le affissioni ed individua i siti in cui ne è consentita l'installazione.
6. E' comunque vietata l'installazione di impianti per affissione di manifesti:
  - a) in corrispondenza delle intersezioni;
  - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
  - c) sui ponti e sottoponti;
  - d) sui cavalcavia e loro rampe;
  - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.
7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

## Art. 19

### Striscione, locandina, stendardo e bandiera pubblicitaria

1. Si considera striscione, locandina, stendardo e bandiera l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tale elemento può essere luminoso per luce indiretta.
2. Qualora i suddetti mezzi pubblicitari siano installati su di una superficie di appoggio, ai fini del presente regolamento essi sono assimilati alla tipologia normata dall'articolo precedente.
3. Gli striscioni non possono avere un'altezza superiore ad un metro e devono essere ancorati su supporti in grado di impedire che lo striscione invada la sede stradale in caso di strappo.
4. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oppure per scopi sociali o politici.
5. Il bordo inferiore degli striscioni che proiettino in tutto o in parte sulla carreggiata stradale deve essere mantenuto superiore a m. 5,10 rispetto al piano stradale.
6. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
7. Gli stendardi devono mantenere il bordo inferiore ad una altezza da terra di almeno m. 2,50 e la loro proiezione deve ricadere completamente fuori dalla carreggiata.
8. Le locandine possono essere affisse esclusivamente all'interno degli edifici.
9. L'esposizione dei mezzi pubblicitari di cui al presente articolo è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento dell'attività cui si riferiscono, oltre che durante il mese precedente ed alle 48 ore successive per consentirne la rimozione.
10. E' comunque vietata l'installazione di impianti per striscioni e per l'apposizione di stendardi:
  - a) in corrispondenza delle intersezioni;
  - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
  - c) sui ponti e sottoponti;
  - d) sui cavalcavia e loro rampe;
  - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.
11. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

## Art. 20

### Segno orizzontale reclamistico

1. Si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
2. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi produttivi o commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni.
3. Nel caso delle manifestazioni, si possono installare segni reclamistici orizzontali limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e, allo scopo di consentirne la posa e la rimozione, alle 48 ore precedenti e successive all'evento. Trascorso il termine, l'avente titolo per la posa dei segni orizzontali, deve provvedere alla loro rimozione e deve ripristinare lo stato dei luoghi, prestando particolare riguardo all'originario grado di aderenza delle superfici stradali.
4. I segni devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli e dei pedoni alla stessa; non devono interferire con la segnaletica orizzontale né confonderne la comprensione.

## Art. 21 Targhe

1. Si considera targa il manufatto rigido, di forma piana ad una sola faccia, non luminoso per luce propria, della dimensione massima di mq. 0,60, realizzato con materiali di qualsiasi natura (metallo, plastica, legno, pietra, ecc.) recante una scritta in caratteri alfanumerici e/o da simboli e marchi, installata sull'edificio in cui si svolge l'attività o sugli edifici di pertinenza. Quando l'edificio insiste in un complesso recintato, la targa può essere apposta anche sulla recinzione.
2. Le targhe indicanti studi professionali e simili devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta d'ingresso o, in alternativa, lateralmente alla porta stessa o sui battenti.
3. La targa, come definita al comma 1, ha una funzione pubblicitaria se collocata in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività, o dalle relative pertinenze accessorie e rientra pertanto nella categoria dei cartelli pubblicitari.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

## Art. 22 Tende pubblicitarie

1. Le tende sono dei manufatti mobili o semi mobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine, ingressi, accessi pedonali e simili.
2. L'installazione delle tende deve rispettare i seguenti limiti:
  - altezza minima dal marciapiede o da altra area pedonale di m. 2,20;
  - sporgenza massima di m. 2,00 e, comunque, la proiezione deve altresì rispettare la distanza minima di m. 0,30 dal ciglio del marciapiede;
3. Per le inserzioni pubblicitarie sulle tende si debbono inoltre rispettare le seguenti disposizioni:
  - possono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività;
4. Le tende di cui al presente articolo non possono essere installate in proiezione di strade prive di marciapiedi.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

## Art. 23 Impianto a messaggio variabile

1. Si definisce impianto a messaggio variabile qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità, caratterizzato dalla variabilità dei messaggi e/o delle immagini trasmesse; può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta.
2. Se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 90 secondi
3. La collocazione dell'impianto può avvenire con struttura propria o su struttura esistente e deve rispettare i seguenti limiti:
  - avere una superficie non superiore a 6 metri quadrati;
  - se collocato parallelamente al senso di marcia deve mantenere la distanza minima dal limite della carreggiata di 3 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
  - se collocato non parallelamente al senso di marcia deve mantenere una distanza minima dal limite della carreggiata di 6 metri, a meno che venga installato su di una costruzione fissa già esistente avente altezza non inferiore a 3 metri;
  - non deve, comunque, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento e deve distare, nel senso delle singole direttrici di marcia: almeno 1.500 metri da altro impianto a messaggio variabile, almeno 30 metri prima dei segnali verticali di pericolo e di prescrizione, almeno 100 metri dagli impianti semaforici.

4. E' comunque vietata l'installazione di impianti a messaggio variabile:
  - a) sui tetti degli edifici
  - b) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni con pendenza superiore a 45°;
  - c) sui ponti e sottoponti;
  - d) sui cavalcavia e loro rampe;
  - e) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione.

#### Art. 24 Vetrofania

1. Per vetrofania si intende la riproduzione per mezzo di pellicole adesive poste sulle superfici vetrate degli edifici di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari.
2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

#### Art. 25 Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica può essere effettuata nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dal Piano di zonizzazione acustica e dal relativo regolamento d'attuazione.
2. Quando consentita, la pubblicità può essere effettuata nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e alle ore 15,00 alle ore 18,00.
3. Per le finalità di cui all'art. 155 del Codice della Strada, non è consentito effettuare pubblicità fonica per mezzo di veicoli in circolazione.
4. La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di strutture sanitarie e assimilate, di luoghi culturali o di studio, limitatamente agli orari di apertura degli stessi, dei cimiteri e dei luoghi di culto.
5. Il Sindaco, per motivate esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale o sociale, può concedere deroghe ai limiti di cui al comma 2.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Acustico.

#### Art. 26 Impianti pubblicitari di servizio

1. E' definito impianto pubblicitario di servizio, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità in ambito urbano (quali bacheche, paline, pensiline per autobus, transenne parapetonali, cestini per rifiuti, panchine, orologi e simili), recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.
2. Ai sensi dell'art. 51 comma 8 del Regolamento C.d.S. la Giunta Comunale determina con proprio atto le località in cui può essere effettuata l'installazione e le caratteristiche degli impianti pubblicitari di servizio in relazione alla tipologia dei manufatti, alla forma, al colore ed alle dimensioni.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

#### Art. 27 Cartelli pubblicitari temporanei

1. Possono essere autorizzati cartelli pubblicitari mobili unicamente se riferiti a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo e per il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferiscono, oltre che nei 30 giorni precedenti e nelle 48 ore successive, al fine di consentirne la rimozione.

2. E' consentita l'esposizione contemporanea sul territorio di cartelli, che singolarmente non superino le dimensioni di m. 0,70 per m. 1,00, per la superficie complessiva massima di 14 metri quadrati.
3. I cartelli non possono essere ancorati a pali semaforici o della segnaletica stradale verticale; debbono essere assicurati contro la spinta del vento; non debbono occultare la vista della segnaletica stradale; non debbono costituire intralcio o pericolo per la circolazione veicolare e pedonale.
4. Possono altresì essere autorizzati, sulle aree private, cartelli esposti su cavalletti, relativi a messaggi pubblicitari riferiti alla attività sede di esercizio, purché non costituiscano intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e pedonale ovvero non occultino la segnaletica stradale.
5. La stessa tipologia di cartelli, con gli stessi limiti di installazione di cui al comma precedente, può essere consentita anche su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, con l'ulteriore vincolo dell'esposizione coincidente con l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio e con il limite di un cartello per esercizio.
6. Durante l'orario di chiusura dell'esercizio il cartello deve essere rimosso dal suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico.

#### Art. 28 Pubblicità nei cantieri

1. Sulle strutture temporanee dei cantieri edili, quali ponteggi o recinzioni, è ammessa l'installazione di messaggi pubblicitari attinenti le attività del cantiere, diversi dalle affissioni, anche illuminati in modo indiretto.
2. La superficie dei mezzi pubblicitari non può essere maggiore del 50% del ponteggio o della recinzione, tale limite non si applica nel caso di disegni che riproducano la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.
3. La pubblicità nei cantieri è temporanea per il tempo di attività del cantiere stesso e non può perdurare comunque oltre 3 anni dalla data di inizio dei lavori.
4. Nei cantieri stradali non è ammessa alcuna forma pubblicitaria oltre a quella prevista dalle norme sulla costruzione e tutela delle strade.

#### Art. 29 Pubblicità sui veicoli

1. Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 57 del Regolamento C.d.S., è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui agli articoli 54, comma 1, lettera g) e 56, comma 2, lettera d) del d.lgs 285/1992 e degli articoli 203, comma 2, lettera q) e 204, comma 2, lettera q) del d.P.R. 495/1992.
2. Durante la sosta dei suddetti veicoli la pubblicità deve essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia priva di efficacia.

### **CAPO III PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

#### **Art. 30 Modalità**

1. Fatte salvi i procedimenti regolati dall'art. 49 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e, ove non contrastanti con le norme di cui al presente Titolo, dal D.M. 16 settembre 1994, n. 657 "Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria", chiunque intenda effettuare una attività pubblicitaria sul territorio comunale, sulle strade o in vista di esse, fatti salvi i casi di attività libera, deve essere in possesso di autorizzazione ovvero deve avere inoltrato la segnalazione certificata prima dell'inizio dell'attività stessa.
2. La domanda di autorizzazione e la segnalazione certificata di inizio attività, necessarie a seconda dei casi, devono essere redatte sugli appositi moduli informatici, corredate degli allegati richiesti, e presentate allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

#### **Art. 31 Autorizzazione**

1. Sono soggette al procedimento di autorizzazione, rinnovabile:  
l'installazione di insegna di esercizio;  
l'installazione di impianto per preinsegne multiple;  
l'installazione di cartello pubblicitario;  
l'installazione di impianti a messaggio variabile;  
l'installazione di impianti pubblicitari di servizio;  
l'installazione di proiezioni luminose;  
l'installazione di strutture per l'ancoraggio di striscioni, stendardi o bandiere pubblicitarie.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale e può essere rinnovata con istanza informatica, corredata dagli allegati richiesti, da presentare allo SUAP almeno 30 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 32 Segnalazione certificata di inizio attività**

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del Regolamento C.d.S, si applica la seguente procedura semplificata.
2. Sono soggette al procedimento della SCIA, titolo che si rinnova con il pagamento dell'imposta sulla pubblicità:
  - a) l'installazione di preinsegne;
  - b) la posa di segni orizzontali reclamistici;
  - c) l'installazione di targhe;
  - d) l'installazione di tende pubblicitarie;
  - e) l'installazione di cartelli pubblicitari temporanei;
  - f) l'ancoraggio di striscioni e stendardi;
  - g) la sola variazione del messaggio di una delle tipologie pubblicitarie soggette ad autorizzazione.

Art. 33  
Attività pubblicitarie libere

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del Regolamento C.d.S, si considerano attività libere, con osservanza di quanto regolamentato dal presente Titolo e fatto salvo il pagamento dell'imposta sulla pubblicità:

- a) l'apposizione di locandine;
- b) la realizzazione di vetrofanie;
- c) l'effettuazione di pubblicità fonica;
- d) l'effettuazione di pubblicità nei cantieri edili;
- e) la pubblicità sui veicoli;
- f) la distribuzione di volantini;
- g) l'installazione di sorgenti luminose non proiettanti;
- h) la pubblicità sanitaria.
- i) l'esposizione di un cartello, con dimensione massima di mq. 0,5, riguardante la locazione o la compravendita di immobili, affisso sull'immobile oggetto di contratto o nelle sue pertinenze.

Art. 34  
Decadenza del titolo

1. Costituiscono cause di decadenza del titolo, cui consegue l'obbligo dell'immediata rimozione del mezzo pubblicitario:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata;
- b) l'annullamento, la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità del titolo necessario per l'esercizio dell'attività;
- c) l'inosservanza delle prescrizioni contenute sulla autorizzazione o indicate sui modelli informatici della SCIA;
- d) la mancata realizzazione dell'opera entro 6 mesi decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione o dalla data di presentazione della SCIA;
- e) lo stato di degrado, di abbandono o lo stato di intervenuta pericolosità del manufatto.

**CAPO IV**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 35  
Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Titolo, le cui sanzioni non siano già previste dal codice della strada, è soggetto alle sanzioni amministrative stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 36  
Norma transitoria

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutti i mezzi pubblicitari di nuova installazione; quelli attualmente esistenti ed in contrasto con tali norme dovranno essere adeguati allo scadere della autorizzazione, o in concomitanza con interventi di sostituzione o modifica nonché di manutenzione straordinaria.

## TITOLO III SICUREZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

### CAPO I SICUREZZA URBANA

#### Art. 37

#### Sicurezza delle persone

1. E' fatto obbligo agli aventi titolo sui beni immobili di segnalare tempestivamente ai terzi, mediante mezzi idonei e proporzionati ad evitare danni, qualsiasi pericolo emergente e, ove necessario, anche di predisporre il transennamento provvisorio del suolo pubblico interessato. Dell'intervento d'urgenza è data immediata comunicazione alla Polizia Locale o ad altro organo di polizia.
2. I canali di raccolta delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in stato di efficienza al fine di impedire lo sgocciolamento o lo scarico delle acque sul suolo pubblico.
3. Per le finalità di cui al presente Capo e per prevenire i pericoli alle persone, su tutto il territorio comunale è vietato:
  - a) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse ed altri elementi d'arredo o manufatti destinati alla pubblica utilità;
  - b) praticare giochi sulle strade, sui marciapiedi e sotto i portici, che rechino intralcio o pericolo per la circolazione veicolare o pedonale;
  - c) utilizzare gli impianti e le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di quattordici anni di età;
  - d) impedire od ostacolare l'utilizzo delle strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - e) accendere fuochi, fumogeni, artifici, mortaretti o altri simili apparecchi sulle aree pubbliche o soggette al pubblico passaggio;
  - f) utilizzare l'acqua delle bocche antincendio per usi diversi da quello cui è destinata.
4. Fatte salve le limitazioni imposte dalla Regione Piemonte, i fuochi a cielo aperto accesi su suolo privato sono consentiti se alimentati da carta, legna od altro materiale vegetale secco, ma debbono essere di piccola entità, costantemente assistiti fino al completo spegnimento e non debbono recare danno o incomodo. Quando per le particolari condizioni atmosferiche il fumo invada aree residenziali o aree adibite alla circolazione stradale, il fuoco deve essere immediatamente spento;
5. Sui luoghi pubblici o aperti al pubblico del centro abitato i cani devono essere condotti al guinzaglio, di lunghezza non superiore ad un metro e mezzo.
6. I cani di indole aggressiva o che siano stati protagonisti di episodi di aggressività o di mordacità, nei luoghi di cui al comma precedente debbono essere condotti anche con museruola indossata.
7. I cani possono essere lasciati liberi negli spazi pubblici all'uopo destinati ed opportunamente segnalati, purché rimangano sotto il costante controllo dell'accompagnatore.
8. Negli spazi annessi alle scuole e nelle aree verdi destinate al gioco dei bambini è consentito introdurre animali unicamente se tenuti al guinzaglio.
9. Chiunque detenga un animale ha l'obbligo di impedire che esso vaghi incustodito, che invada terreni altrui ovvero che rechi incomodo alle persone.

Art. 38  
Cortei funebri

1. Quando sia organizzato un corteo funebre a piedi, il legale rappresentante dell'impresa deve darne preavviso, almeno 24 ore prima, alla Polizia Locale ed attenersi alle eventuali prescrizioni impartite su tutto quanto attiene lo svolgimento della cerimonia sotto il profilo della sicurezza e della viabilità.

Art. 39  
Sgombero della neve

1. Fatte salve le disposizioni particolari emanate dal Responsabile della Protezione Civile, la neve rimossa dalle aree private non può essere accumulata sul suolo pubblico.
2. In nessun caso la neve accumulata può essere sparsa sulla strada o sulle aree pubbliche.
3. Gli aventi titolo sugli immobili devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi e sui terrazzi, o su altre sporgenze, nonché siano rimossi i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti su suolo pubblico.
4. Alla rimozione della neve dai passi carrai e dai passaggi pedonali privati devono provvedere gli aventi diritto o i loro utilizzatori.

Art. 40  
Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi privati situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, gli aventi titolo hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia evitata ogni situazione di disagio o di pericolo per la circolazione veicolare o pedonale, mantenendo comunque la propensione dei rami sul suolo pubblico ad un' altezza non inferiore a sei metri.

Art. 41  
Occupazione di suolo per scopi sociali e politici

1. Per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare, di referendum, per l'esecuzione di comizi in periodi diversi da quelli elettorali, per prediche effettuate da ministri di culto nonché per iniziative promozionali senza fine di lucro, almeno dieci giorni prima deve essere presentata alla Polizia Locale una comunicazione nella quale siano indicati: luogo, data, modalità, durata, orario e superficie dell'occupazione.

## CAPO II DECORO URBANO

### Art. 42 Decoro urbano

1. Al fine di mantenere l'ambiente urbano in modo decoroso, fatte salve le attività effettuate o autorizzate dalla pubblica amministrazione ed a meno che il fatto costituisca reato, su tutto il territorio comunale è vietato:
  - a) imbrattare edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
  - b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
  - c) effettuare il lancio di manifestini o allocarli sui veicoli in sosta;
  - d) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - e) sedersi o sdraiarsi per terra sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
  - f) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericolo;
  - g) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante ovvero stendere panni, procurando stillicidio sul suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio;
  - h) depositare rifiuti sul suolo pubblico fuori dagli appositi contenitori destinati alla raccolta;
  - l) conferire o depositare rifiuti in contenitori della raccolta posizionati sul territorio di Benna da parte di persone contribuenti di altro comune;
  - m) conferire rifiuti destinati alla raccolta differenziata nei contenitori destinati alla raccolta indifferenziata ovvero conferire rifiuti differenziati di una qualità in contenitore destinato ad un'altra;
  - n) depositare o abbandonare carcasse di animali su suolo pubblico o su suolo privato d'uso pubblico o sulle pertinenze delle strade.
2. Chiunque conduca cani su spazio pubblico o aperto al pubblico deve essere munito, avere al seguito e servirsi di idonea attrezzatura atta alla raccolta delle deiezioni dell'animale. Il conduttore deve altresì provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle stesse. Sono esclusi dall'applicazione del presente comma i conduttori ciechi accompagnati da cane guida.
3. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio.

### Art. 43 Pulizia delle aree private

1. Gli aventi titolo sulle aree private non edificate del centro abitato, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, devono conservarle costantemente libere da rifiuti e, qualora siano incolte, debbono mantenerle regolarmente falciate o arate.
2. I proprietari, gli amministratori e i conduttori degli edifici a qualunque uso destinati, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia costante dei portici, dei fornici, dei passi carrai e dei marciapiedi di loro pertinenza.

### Art. 44 Quiete pubblica

1. Nell'ambito del centro abitato, prima delle ore 7 e dopo le ore 19 non possono svolgersi le seguenti attività:
  - a) cantieristiche stradali ed edili;
  - b) agricole mediante l'utilizzo di veicoli od attrezzature a motore endotermico;
  - c) musicali e canore;
  - d) di taglio dell'erba, segatura e spaccatura della legna con mezzi od attrezzature a motore endotermico.

2. Derogano al divieto di cui al comma 1 le attività che hanno ottenuto la specifica autorizzazione acustica rilasciata dal Comune.
3. I detentori di animali devono provvedere affinché gli stessi non rechino disturbo al vicinato.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Acustico.

**TITOLO IV**  
**CAPO I**  
**DETEZIONE, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 45  
Detenzione

Chiunque detenga un animale deve garantirgli la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali in relazione alla specie cui esso appartiene.

Chiunque detenga gatti lasciati liberi di vagare sul territorio deve provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 46  
Tutela degli animali

1. E' vietato abbandonare gli animali che abbiano acquisito abitudine alla cattività. Si intendono tali tutti gli animali appartenenti a specie detenute per compagnia o diporto, nonché quelli che svolgono attività utili all'uomo.
2. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta a qualunque titolo di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere a garantirgli ambiente, acqua, cibo, cure e attenzioni adeguate alla specie.

Art. 47  
Divieti specifici

Al fine di proteggere le specie animali presenti sul territorio, fatte salve le norme sulla detenzione degli animali destinati alle produzioni commerciali, ed a meno che il fatto costituisca reato, è vietato:

1. utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni che sviliscano il loro naturale comportamento in relazione alla specie cui appartengono;
2. trasportare o far stazionare gli animali all'interno di bagagliai chiusi dei veicoli;
3. lasciare animali incustoditi nei veicoli senza garantire loro idonea areazione e clima confortevole;
4. distruggere nidi o asportare le uova di qualsiasi specie di uccello; nel caso in cui tali operazioni si rendano necessarie in conseguenza di interventi edilizi o di altra causa, esse potranno compiersi solo al di fuori dei periodi nidificazione;
5. detenere animali: in condizioni igieniche precarie, in spazi angusti, in condizioni di scarsa o eccessiva luminosità, in luoghi eccessivamente umidi o assolati, in luoghi con temperature inadeguate alla specie, ovvero esporli ad eccessiva rumorosità. Fuori dai casi in cui si configuri il reato di maltrattamento, le inidonee condizioni di cui al presente divieto sono valutate dal veterinario del Servizio Sanitario;
6. distruggere favi o asportarli; nel caso in cui vi sia pericolo per le persone tali operazioni possono essere condotte solo da apicoltori o da personale specializzato;
7. detenere animali permanentemente su balconi o terrazze, privandoli della possibilità di accedere all'abitazione ovvero detenerli isolati permanentemente in rimesse, cantine o locali simili;

8. intraprendere o promuovere forme di giuoco, lotterie od intrattenimenti, anche in occasione di manifestazioni pubbliche, la cui vincita o premio siano costituiti da animali vivi; è altresì vietato regalare animali vivi a scopo pubblicitario;
9. colorare artificialmente gli animali nonché detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente;
10. negli esercizi commerciali, esporre animali in vetrine rivolte al pubblico passaggio;
11. negli esercizi commerciali, affiancare animali appartenenti a specie antagoniste all'interno dello stesso locale di vendita.

**TITOLO V**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 48

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogata ogni precedente norma regolamentare emanata dal Comune in contrasto o riferita alla materia compiutamente trattata nel presente atto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno

*Approvato con delibera C.C. n. in data*  
*Divenuto esecutivo il giorno*